

28 marzo 2017



CORRETTIVO APPALTI

Correttivo appalti, settimana decisiva: subito i rilievi del Consiglio di Stato, poi lo «scoglio» Parlamento

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/03/2017

L'intervento. Gare più semplici e al riparo dal rischio corruzione con il metodo antiturbativa fino alle soglie Ue

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/03/2017

SISMA BONUS

Sismabonus, il vademecum degli ingegneri sugli interventi (competenze dei professionisti incluse)

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 28/03/2017

PROGETTAZIONE

Gare di progettazione, una Guida per redigere i bandi

www.edilportale.com del 28/03/2017

CATASTO

Consultazione banche dati ipotecaria e catastale gratuite: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

www.lavoripubblici.it del 27/03/2017

Catasto fabbricati, il nuovo software docfa 5: cosa cambia?

www.ediltecnico.it del 27/03/2017

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Lo studio associato è senza Inail

Itali Oggi pag.1 del 28/03/2017

SPESOMETRO

Spesometro, pronta l'agenda

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/03/2017

FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica da subito con opzione entro venerdì

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/03/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Sanatoria e liti, effetto variabile

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 28/03/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Mar 2017

Correttivo appalti, settimana decisiva: subito i rilievi del Consiglio di Stato, poi lo «scoglio» Parlamento

Mauro Salerno

Si apre una settimana decisiva per il destino del Correttivo appalti. Da qui al 5 aprile, giorno in cui scade il termine per la presentazione del parere delle Commissioni parlamentari, il provvedimento messo a punto dal governo si prepara ad affrontare scadenze cruciali, in vista dell'assetto definitivo che dovrà essere formalizzato da un secondo esame in Consiglio dei ministri in tempo per la pubblicazione in Gazzetta entro il 19 aprile.

In questo calendario, il primo appuntamento di rilievo è con le valutazioni sul provvedimento che arriveranno dall'Autorità Anticorruzione e dal Consiglio di Stato. Il primo a "svelare" le carte sarà il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, atteso domani alla Camera per un'audizione che si svolgerà di fronte alle commissioni riunite di Montecitorio e Palazzo Madama. Si tratta di un confronto particolarmente atteso, anche dai parlamentari che si aspettano valutazioni stringenti soprattutto sui fronti più "caldi" del provvedimento: dalle modifiche al subappalto all'allentamento dei paletti sui lavori in house dei concessionari, fino alle nuove aperture sull'utilizzo dell'appalto integrato. Dalle indiscrezioni filtrate nelle ultime settimane da Palazzo Sciarra, l'Autorità non dovrebbe mancare l'occasione per evidenziare alcuni punti critici. A partire dalla scelta di intervenire in modo così massiccio - il Correttivo conta 121 articoli che comportano 356 modifiche ai 220 articoli del codice - su una riforma in vigore da meno di un anno e attuata per ora in minima parte.

A stretto giro di posta arriverà poi il parere del Consiglio di Stato. A Palazzo Spada si lavora alle ultime limature sul testo del documento che sarà licenziato entro questa settimana, rispettando le scadenze imposte dal calendario disegnato dalla legge delega. Al momento non filtrano indiscrezioni sui contenuti. Ma si sa che saranno "sorvegliati" da vicino anche dal presidente del massimo organo consultivo dello Stato, Alessandro Pajno. Al parere di Palazzo Spada guarderà con molta attenzione anche il governo, che finora - con i provvedimenti di attuazione varati dalle Infrastrutture - ha sempre dato mostra di voler dare riscontro ai rilievi mossi dai giudici amministrativi.

Lo scoglio finale è rappresentato dal parere che il Parlamento dovrà licenziare entro mercoledì 5 aprile. Non è un mistero che tra i deputati e i senatori - anche della maggioranza - circoli una certa insofferenza verso alcune delle principali correzioni di rotta decise del governo. I fronti più caldi sono quelli già citati: centralità della progettazione, lavori in house dei concessionari, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione della disciplina dei subappalti. Su questi punti specifici non è improbabile l'ipotesi che dal Parlamento arrivi un parere condizionato all'accoglimento di specifici emendamenti sul testo licenziato in prima battuta dal Governo. Pena la bocciatura dell'impianto.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Mar 2017

L'intervento. Gare più semplici e al riparo dal rischio corruzione con il metodo antiturbativa fino alle soglie Ue

Edoardo Bianchi*

Siamo entrati nel rettilineo finale; oggi iniziano i lavori delle Commissioni parlamentari per dare una veste definitiva al Correttivo del Codice. Passi in avanti sono stati fatti ma persistono diverse perplessità sull'attuale corpo del Correttivo; vorrei, oggi, soffermarmi su una scelta essenziale per potere effettivamente cantierare in maniera trasparente ed efficiente le risorse economiche a disposizione.

L'innalzamento sino alla soglia comunitaria (coordinamento dell'art. 95 comma 4 con l'articolo 97 commi 2/8 del Codice), laddove non vi sia un interesse transfrontaliero, della esclusione automatica con il metodo antiturbativa determinerebbe innegabili vantaggi in termini di trasparente impiego delle risorse pubbliche finalizzate ad un rapida cantierizzazione dei lavori.

Innanzitutto vi è una **semplificazione** dei procedimenti di gara, in linea con i principi della legge delega (art. 1 lettera g) con una forte riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure e delle aggiudicazioni delle gare, in conformità al principio di **tempestività** sancito dall'art.30, comma 1, del dlgs 50/16.

Vi è anche un contenimento dei costi di partecipazione alla gara, in coerenza con il principio di **economicità** sancito dall'art.30, comma 1, del dlgs 50/16 e del «favor» per la partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese di cui all'art.30, comma 7, del dlgs 50/16. Non solo.

Vi è una drastica riduzione del contenzioso relativo agli esiti della gara (in ragione dell'automatismo insito nell'individuazione dell'aggiudicatario) in conformità al principio di **efficacia** dell'azione amministrativa di cui all'art.30, comma 1, del dlgs 50/16.

Il principio di **correttezza e parità di trattamento** sancito dall'art.30, comma 1 viene perseguito attraverso l'eliminazione dei fenomeni di condizionamento della gara, per effetto dell'applicazione dei criteri di casualità alla base dell'esclusione automatica di cui ai commi 2/8 dell'art.97 del dlgs 50/16.

In virtù, infine, dell'utilizzo del metodo antiturbativa si determinerà uno studio più accurato delle gare senza assistere ad un rincorrersi di ribassi folli con conseguente garanzia del soddisfacimento dell'obiettivo sancito dall'art.30, comma 1, del dlgs 50/16 relativo alla **migliore qualità delle prestazioni**.

Accanto ai summenzionati aspetti positivi si assisterebbe anche alla contemporanea rimozione di diversi aspetti negativi che il sistema di aggiudicazione sopra il milione di euro attualmente prevede (art. 95 comma 2 dlgs 50/16).

Abbiamo assistito in questi primi 12 mesi di vita del Codice ad un **rilevante allungamento dei tempi** di svolgimento delle procedure di gara dovuto, principalmente, alla valutazione delle offerte tecniche.

Si è inoltre registrata una esplosione dei **costi di partecipazione alle gare** dovuto alla necessità di elaborare le proposte di migliorie progettuali e/o tecniche oggetto dell'offerta.

Davanti ai tribunali amministrativi ed alla Anac vi è un **notevole incremento del "rischio-contenzioso"**, connesso alla natura discrezionale delle valutazioni delle Commissioni aggiudicatrici per l'individuazione della migliore offerta.

Vi è comunque un **aumento del rischio di condizionamento/alterazione degli esiti della gara**, riscontrabile ogni qualvolta l'individuazione della migliore offerta non discende da meccanismi automatici ma soggiace ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante.

L'utilizzo generalizzato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determina, infine, una **violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dei criteri di aggiudicazione**.

Ciò vale per gli appalti assistiti da progettazione esecutiva e per quelli aventi ad oggetto attività caratterizzate da linearità, semplicità e serialità (manutenzioni ordinarie).

In tali casi la stazione appaltante, nell'impossibilità di indicare, quale elementi di valutazione dell'offerta, migliorie progettuali, è indotta ad indicare elementi di valutazione astrusi e soventi connessi più alle caratteristiche organizzative e strutturali dell'impresa (profili che, casomai, attengono alla qualificazione) che alle modalità di svolgimento dell'appalto.

Fino a quando non si sarà portata a compimento la qualificazione delle stazioni appaltanti e diverranno operativi gli Albi presso l'Anac dei commissari gara, nonché la progettazione in Bim non vi è altra strada ad un trasparente ed efficiente impiego delle risorse a disposizione rispetto a quella sopra illustrata.

La procedura del Sorteggio per essere invitati fino ad al milione di euro (totale prevalenza di elementi cabalistici/esoterici) e la OEPV sopra il milione di euro (assoluta discrezionalità della stazione appaltante) fanno sorgere una domanda: quale è il modello di azienda che il nostro legislatore vuole che gli imprenditori organizzino?

Non ci si dica che non avevamo evidenziato per tempo il rischio di negative problematiche che anche recenti fatti di cronaca sembrano confermare; ognuno si assuma le proprie responsabilità fino in fondo.

**Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche*



Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Mar 2017

Sismabonus, il vademecum degli ingegneri sugli interventi (competenze dei professionisti incluse)

G.La.

Progetto al centro e nessun contatto con il modello dell'attestazione energetica. Sono questi i due elementi chiave del nuovo sismabonus, secondo la circolare che il Consiglio nazionale degli ingegneri ha appena pubblicato per raccontare ai suoi iscritti il nuovo mercato delle diagnosi sismiche. Anticipando anche che nelle prossime settimane il Cni elaborerà una serie di simulazioni che costituiranno una guida pratica a supporto del lavoro dei professionisti.

Il documento spiega, anzitutto, che il nuovo modello si basa su quattro passaggi: la classificazione dell'edificio nello stato attuale in una certa classe di rischio, il progetto degli interventi strutturali, la classificazione dell'edificio dopo gli interventi progettati e l'asseverazione del passaggio, attraverso gli interventi progettati, ad una classe di rischio più bassa. Questa asseverazione dovrà essere confermata dal direttore dei lavori, a valle dell'esecuzione degli interventi progettati e, quando previsto dal Dpr n. 380 del 2001, anche dal collaudatore statico.

Il cuore del provvedimento, quindi, è il progetto strutturale che, ovviamente, mette al centro il progettista. In questo modo è stata evitata la creazione di una figura specifica per questo tipo di diagnosi: il verificatore della sicurezza, sul modello di quanto è stato fatto in passato per l'attestazione energetica. Si tratta di una novità che gli ingegneri non hanno voluto, puntando a evitare che per effettuare le diagnosi fosse necessaria un'attestazione specifica. Il principio, invece, è che tutti i professionisti potranno accedere al nuovo mercato.

Un passaggio della circolare riguarda il tema delle competenze e la scelta di aprire le nuove diagnosi a tutti i professionisti, al di fuori di architetti e ingegneri. E qui, per la prima volta, il Cni esplicita il suo dubbio di fondo. L'obiettivo di aumentare la sicurezza sismica è incompatibile con le competenze di soggetti che non siano architetti o ingegneri. Il tema delle modeste costruzioni, che delimita la competenza dei geometri, non si collega in nessun modo a quello della prevenzione dei danni da terremoti.

Per cominciare a individuare in maniera analitica le attività da effettuare, allora, gli ingegneri si preparano ad effettuare un primo monitoraggio, in raccordo con il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ogni ordine dovrà presentare almeno un esempio di classificazione, riferito a casi concretamente studiati dai professionisti. In questo modo, grazie al supporto delle simulazioni dei professionisti, sarà possibile applicare le linee guida in maniera più efficace. «Riteniamo – conclude la circolare – che si tratti di un impegno importante, che concretizza quell'idea di sussidiarietà degli ordini che è fondamentale nella visione politica strategica della categoria».

Gare di progettazione, una Guida per redigere i bandi

di Paola Mammarella

Le indicazioni degli Architetti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e per i concorsi di progettazione e idee

28/03/2017



28/03/2017 – Spiegare alle Amministrazioni come strutturare le gare di progettazione nell'attesa che vengano pubblicati i bandi tipo previsti dal Codice Appalti. È l'obiettivo delle [linee guida](#) presentate durante la Conferenza degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Cnappc). Il documento si divide in **due parti**: una per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e una per i concorsi di progettazione e di idee.

Servizi di ingegneria e architettura

Le linee guida, oltre a schematizzare quanto previsto dal Codice Appalti ([D.lgs. 50/2016](#)) in materia di procedure e importi, fanno subito una precisazione: i fac-simile allegati alla prima parte si applicano ai “**casi ordinari**”. Si tratta di servizi di progettazione per cui il responsabile unico del procedimento (RUP) non rileva una particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, storico, ambientale o paesaggistico. Come ricordato dal Cnappc, il Codice Appalti prevede l'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 40mila

euro, la procedura negoziata tra i 40mila e i 100mila euro e la procedura aperta sopra i 100mila euro. L'allegato 1 contiene lo schema di avviso per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sotto i 40mila euro, da utilizzare nel caso in cui l'Amministrazione non disponga degli elenchi di operatori economici cui attingere. L'allegato 2 contiene lo schema dell'avviso per costituire l'elenco degli operatori economici cui affidare gli incarichi sotto i 100mila euro. Gli allegati 2.1 e 2.2 sono lo schema di istanza e il curriculum vitae semplificato che gli operatori possono usare per iscriversi all'elenco. L'allegato 3 contiene l'avviso esplorativo per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate. Una volta individuati gli operatori, va loro inviata la lettera di invito, contenuta nell'allegato 4, e reso noto il disciplinare di gara. L'allegato 5 contiene invece lo schema del bando da usare nelle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100mila euro. Nel caso in cui l'Amministrazione opti per una procedura aperta potrà rifarsi al disciplinare di gara contenuto nell'allegato 5.1, per le procedure ristrette all'allegato 5.2. L'allegato 5.3 contiene, infine, lo schema di lettera di invito da inviare agli operatori nel caso di procedura ristretta per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 100mila euro.

Concorsi di progettazione e di idee

Fuori dai casi ordinari, cioè in presenza di una **particolare rilevanza** architettonica, storica, ambientale o paesaggistica del servizio da affidare, il Codice Appalti (art. 23 comma 2) prevede il concorso di progettazione o di idee nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano dipendenti idonei. Il concorso di progettazione o di idee, come sintetizzato dal Cnappc, può essere di diversi tipi:

- **Concorso di progettazione ad unico grado** se finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **Concorso di progettazione a due gradi**, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **Concorso di progettazione a due fasi**, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte progettuali definite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nella seconda fase, di un progetto definitivo a livello architettonico, con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica;
- **Concorso di idee ad unica fase**, finalizzato all'acquisizione di proposte ideative da sviluppare successivamente con i tre livelli della progettazione;

- **Concorso di idee a due fasi**, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative da selezionare per l'ammissione alla seconda fase, finalizzata all'acquisizione di un progetto definitivo a livello architettonico, con livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica. La guida del Cnappc tratta solo i **concorsi ritenuti più idonei e veloci**, come il **concorso di progettazione ad uno ed a due gradi** e il **concorso di idee ad unico grado**. Sono esclusi il concorso di progettazione a due fasi, ritenuto troppo impegnativo in quanto prevede un livello di approfondimento vicino al progetto definitivo, e il concorso di idee a due fasi, che si sovrappone al concorso di progettazione a due gradi rischiando di creare confusione. L'allegato C1 contiene il regolamento sui concorsi di architettura, una sorta di guida per i committenti che intendano bandirli.

L'allegato C2 contiene lo schema del bando di concorso ad unico grado finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata senza bando, dei successivi livelli della progettazione.

L'allegato C3 riporta lo schema del bando di concorso a due gradi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata senza bando, dei successivi livelli della progettazione.

Nell'allegato C4 è infine contenuto lo schema del bando di concorso di idee ad unico grado, finalizzato all'acquisizione di proposte ideative da sviluppare successivamente con i tre livelli della progettazione, con l'affidamento al vincitore, previa procedura negoziata dei livelli successivi della progettazione. Per completare quest'opera di schematizzazione e semplificazione, il Cnappc ha annunciato che metterà gratuitamente a disposizione delle Stazioni Appaltanti una **piattaforma informatica** per la predisposizione dei bandi.

© Riproduzione riservata

CATASTO

Consultazione banche dati ipotecaria e catastale gratuite: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

27/03/2017



Il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di un immobile può consultare le banche dati ipotecaria e catastale senza pagare alcun tributo.

Questo, in sintesi, il contenuto della [**circolare n. 35/E del 24 marzo 2017**](#) recante "*Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento*", con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di consultazione, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari.

Come subito chiarito, le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 5- quater e 5- quinquies, del **decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16** (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) introducono una specifica esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le consultazioni catastali (visure) e per quelle ipotecarie (ispezioni). L'esenzione è prevista con espresso riferimento alle richieste effettuate **"in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento"**. Con l'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto

2016, è stato completato il quadro che consente l'erogazione del servizio sia tramite i canali Entratel e Fisconline, che presso gli uffici.

Che cosa rientra nell'esenzione - Come previsto dal DI 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permuta, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.

Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali "a favore" del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte "a carico" del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Comunione dei beni, niente tributi - Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Consultazioni per via telematica o presso gli uffici - Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore.

In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Catasto fabbricati, il nuovo software docfa 5: cosa cambia?

Di **Luana Balduino** -

27 marzo 2017



A circa un anno dal rilascio dell'ultima versione [Docfa 4.00.3](#), che si è resa necessaria per l'aggiornamento della procedura sul tema **imbullonati**, è già in previsione una nuova versione del software per l'aggiornamento del [catasto](#) fabbricati.

Il nuovo software, **Docfa 5**, è già pronto e in fase di sperimentazione presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio. Non sarà l'ennesimo aggiornamento del programma così come tutti lo conosciamo, ma una cosa del tutto diversa: un'evoluzione dell'attuale software.

Docfa 5: come funzionerà?

Non si tratterà infatti di un programma da scaricare e installare sul proprio pc, ma di una sorta di cloud che permetterà ai tecnici di compilare gli atti di aggiornamento catastale direttamente online. Come funzionerà quindi la nuova versione?

Per prima cosa è necessario scaricare e installare sul proprio computer la "*Scrivania del Territorio*", [già disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate](#), che rappresenta un'unica interfaccia che permetterà ai tecnici di gestire direttamente le pratiche tramite l'autenticazione dell'utente ai servizi telematici, il reperimento delle informazioni necessarie dalla banca dati, la compilazione e la trasmissione per via telematica del documento attraverso il portale *Sister*.

Successivamente saranno progressivamente rilasciate le nuove versioni dei software Docfa, Pregeo, Docte e Voltura, che consentiranno ai tecnici di dialogare direttamente con la Scrivania.

Al momento, l'unico software scaricabile è [Unimod online](#), per la compilazione del Modello Unico da inviare per l'aggiornamento del registro e delle titolarità del sistema di pubblicità

immobiliare e catastale, mentre **per il download del nuovo Docfa non ci resta che attendere il rilascio ufficiale della nuova versione da parte dell'Agenzia del Territorio.** Fino a quel momento, si userà il Docfa 4.00.3.

Lo studio associato è senza Inail

È stato bocciato il verbale unico di accertamento dell'Istituto di assistenza che tentava di assimilare l'associazione tra professionisti a società di fatto

È inapplicabile l'obbligo assicurativo all'Inail per i liberi professionisti di uno studio associato. Lo ha chiarito il Tribunale di Parma definendo una «irragionevole forzatura» il tentativo dell'Inail di assimilare un'associazione tra professionisti a una società di fatto: lo studio associato, infatti, non è un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati bensì una mera modalità di esercizio della professione.

Fioretti a pag. 35

TRIBUNALE PARMA: OBBLIGO KO PER I LIBERI PROFESSIONISTI

Lo studio associato scansa l'Inail

È inapplicabile l'obbligo assicurativo all'Inail per i liberi professionisti di uno studio associato. Lo ha chiarito il tribunale di Parma con la sentenza n. 61/2017, pubblicata nei giorni scorsi, definendo una «irragionevole forzatura» il tentativo dell'Inail di assimilare un'associazione tra professionisti ad una società di fatto: lo studio associato, infatti, non è un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati bensì una mera modalità di esercizio della professione. I giudici hanno così accolto il ricorso contro il verbale unico di accertamento degli ispettori con il quale si prevedeva l'apertura di un rapporto assicurativo nonché la quantificazione dei premi e delle relative sanzioni.

Il rapporto tra studio associato e soci. Prima di arrivare alle conclusioni, la sentenza chiarisce intanto perché l'entità associativa non può essere equiparata ad una società. Il c.d. studio associato, si legge, si costituisce mediante la stipulazione di un contratto di associazione, il quale disciplina altresì le regole a cui devono attenersi gli associati. Tuttavia nel fare ciò, spesso si utilizzano termini derivanti dal diritto dell'impresa, denominando il suddetto contratto «atto costitutivo» o «statuto», ovvero individuando sé stessi come soci. In realtà, il ricorso a questo linguaggio è solo un modo improprio di inquadrare la nuova realtà. Allo stesso modo, a nulla rileva giuridicamente il fatto che gli associati si attribuiscono, per identificarsi, la qualità di soci.

L'esclusione della tutela assicurativa. Dopo aver messo a confronto il c.d. Testo unico con la normativa di riferimento per gli studi associati, il Tribunale di Parma arriva alla conclusione che né l'articolo 1 del T.u. citato prevede tra le attività soggette ad assicurazione obbligatoria quella intellettuale svolta dal professionista iscritto in

appositi albi o elenchi ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile né il successivo articolo 4 contempla espressamente nell'assicurazione i «soci» di un'associazione tra professionisti. Anzi, per i giudici, «costituisce una forzatura (irragionevole) assimilare quest'ultima a una società, soprattutto di fatto, come pretende di fare l'Inail. Ciò in quanto non si tratta di soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati, ma di una mera modalità di esercizio della professione». Non solo. I professionisti associati non sono stati oggetto dell'estensione della tutela assicurativa obbligatoria operata dal decreto legislativo 38/2000. Per quanto possa essere utile richiamare la normativa di riferimento delle Società tra professionisti, né la legge 183 del 2011 né il decreto ministeriale attuativo 34/2013 hanno previsto una disciplina specifica per la tutela assicurativa in capo ai partecipanti di una Stp. Tuttavia, se anche si trattasse di soggetti assicurabili, l'individuazione dell'imponibile su cui versare i premi non potrebbe fondarsi sulle fatture emesse dagli associati, considerato il fatto che queste ultime non sono previste dall'articolo 29 del c.d. Testo unico, con la conseguente impossibile individuazione di un altro elemento utile.

In definitiva. In ogni caso, se si applicasse in concreto il principio affermato dall'Inail secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato, si dovrebbero assicurare anche i professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale, pena la creazione di una disparità di trattamento, mentre è pacifica la non assicurabilità di questi ultimi.

Bruno Fioretti



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Spesometro, pronta l'agenda

Allineate le scadenze per l'invio dei dati obbligatori e facoltativi delle fatture

I termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute vengono uniformati per il 2017, sia per chi adempie obbligatoriamente sia per chi sceglie l'opzione. Infatti, il paragrafo 8 del provvedimento definitivo delle Entrate pubblicato ieri, ha previsto anche per i contribuenti che entro il 31 marzo opereranno per l'invio dei dati delle fatture, che la trasmissione relativa al primo semestre venga effettuata per tutti entro il 18 settembre (il termine slitta dal 16 che cade di sabato) e quella del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. Quindi, per il primo anno di applicazione, sia che si proceda all'invio della fatture su opzione che per obbligo, le scadenze sono identiche.

Il regime opzionale, rispetto a quello obbligatorio introdotto dal decreto fiscale collegato alla manovra (DI 193/2016), consente di ottenere alcuni vantaggi, ovvero rimborsi Iva in via prioritaria nonché la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 30 euro.

Al provvedimento sono inoltre allegate le specifiche tecniche contenenti le regole di compilazione della comunicazione che potranno essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017. Fino a quella data, infatti, i dati potranno essere trasmessi con le specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016, ovvero del provvedimento con cui si definivano le modalità di invio dei dati su opzione.

L'Agenzia ha poi approvato il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e le relative istruzioni. Il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell'Agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo (si veda il Sole 24 Ore del 22 e del 23 marzo). Per questo adempimento non sono previste proroghe, resta quindi confermata la scadenza entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (con spostamento del secondo semestre al 16 settembre). Quindi il primo invio dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017 con riferimento ai dati delle liquidazioni effettuate nel primo trimestre.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Quindi, come avviene per la generalità delle dichiarazioni fiscali, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte delle Entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. I dati del modello saranno resi disponibili al contribuente sul sito dell'Agenzia, nel proprio cassetto fiscale e nella sezione «Consultazione» dell'interfaccia web «Fatture e corrispettivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Caputo
Gian Paolo Tosoni

Le istruzioni operative. Procedura in autonomia o tramite intermediari

Fattura elettronica da subito con opzione entro venerdì

Pochi giorni alla scadenza per chi vuole accedere già adesso alla fattura elettronica, che consente tra l'altro di evitare la comunicazione dei dati delle fatture ricevute ed emesse (semestrale per il 2017). L'opzione facoltativa per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, attive e passive, può essere esercitata entro il 31 marzo esclusivamente online utilizzando l'apposito servizio presente sul sito web «Fatture e corrispettivi» predisposto dall'agenzia delle Entrate. Un'opzione che può consentire una serie di vantaggi: dai rimborsi Iva prioritari alla riduzione di due anni dei termini di accertamento.

L'esercizio dell'opzione può essere effettuato direttamente dagli interessati, anche per il tramite di loro incaricati autorizzati ad operare in nome e per conto del soggetto incaricante, accedendo ai servizi di «Fatturazione elettronica». Preliminare all'esercizio, è la fase di autenticazione utilizzando le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo Iva ovvero da un suo delegato. Più in dettaglio, si può accedere sia con le credenziali dell'agenzia delle Entrate rilasciate per Fisconline o Entratel e Cns (Carta nazionale dei servizi) sia con altre credenziali quali Spid (Sistema pubblico identità digitale) oppure avvalendosi di intermediari ex articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 preventivamente abilitati al servizio telematico Entratel. In particolare, ogni utente deve accedere ai servizi con le proprie credenziali personali (utente persona fisica); successivamente, nel caso l'utente persona fisica sia stato incaricato da un altro soggetto (società, associazione, ente pubblico o privato, o altra persona fisica - nei casi in cui è previsto) a svolgere per suo conto gli adempimenti, deve scegliere l'utenza di lavoro con cui operare selezionando il collegamento relativo all'utenza di lavoro. Nel caso in cui l'utente persona fisica accede ai servizi con il codice fiscale a cui è associata una sola partita Iva e può lavorare solo per l'opzione «Me stesso» il sistema mostra direttamente la homepage dei servizi disponibili. Negli altri casi, dopo aver digitato le credenziali di accesso, viene presentata invece la pagina per la selezione dell'utenza di lavoro e per l'eventuale scelta per chi operare.

Per accedere alle funzionalità di esercizio delle opzioni è necessario aver selezionato un'utenza di lavoro che abbia almeno una partita Iva associata (attiva, cessata o sospesa).

La partita Iva può corrispondere a un contribuente Iva (censito tramite modello AA7 o AA9) o a un soggetto non residente identificato ai fini Iva (tramite modello Anr). Se all'utenza di lavoro selezionata è associata più di una partita Iva, è necessario individuare quella per la quale si vogliono esercitare le opzioni. È sempre possibile la consultazione dell'elenco delle opzioni esercitate per tutte le partite Iva, comprese quelle cessate, associate all'utenza di lavoro.

Nella pagina web in cui si esercita l'opzione sono presenti i dati identificativi del soggetto, quali denominazione, codice fiscale, partita Iva per la quale ha chiesto l'esercizio dell'opzione, le informazioni e gli obblighi connessi all'esercizio oltre ai vincoli per l'ottenimento dei vantaggi e alla durata degli effetti dell'opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Mastromatteo

Benedetto Santacroce

LE INFORMAZIONI Nella pagina web in cui si esegue la selezione sono presenti i dettagli su obblighi, vantaggi e durata degli effetti

Definizione delle cartelle. Le «strategie» per il contribuente nel caso di pendenze davanti alle commissioni tributarie

Sanatoria e liti, effetto variabile

Dopo il primo grado benefici maggiori combinando conciliazione e rottamazione

Strategia differenziata per la rottamazione delle somme in pendenza di giudizio. La presentazione del ricorso in Ctp o dell'appello in Ctr o ancora del ricorso per Cassazione non sospende, di norma, la riscossione delle maggiori imposte accertate, che prosegue con una gradazione diversa a seconda della tipologia di atto e delle imposte.

Imposte dirette, Irap e Iva

A meno che l'ufficio delle Entrate non ritenga che vi sia fondato pericolo per la riscossione, in caso di avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva e impugnati, la riscossione avviene in maniera frazionata: nella misura di 1/3 dell'imposta e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo in attesa del giudizio di primo grado; nella misura dei 2/3 della totalità della pretesa (comprensiva di imposte, sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo) in caso di soccombenza in primo grado o per l'ammontare risultante dalla sentenza della Ctp che accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare accertato e dunque per la totalità della pretesa nel caso di soccombenza in Ctr.

Avvisi bonari e tributi locali

Per le somme accertate, invece, mediante liquidazione automatica (articolo 36 bis, Dpr 600/73 e/o articolo 54 bis, Dpr 633/72) e/o controllo formale della dichiarazione (articolo 36 ter, Dpr 600/73), nonché per gli accertamenti di redditi diversi, è prevista la relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Per esse, dunque, anche in caso di impugnazione e in pendenza di giudizio, non è prevista la riscossione frazionata, con la conseguenza che, a prescindere dallo stato del contenzioso, l'ufficio delle Entrate procede con l'affidamento dell'intera pretesa all'agente della riscossione. Inoltre, anche le somme accertate a titolo di imposta locale (Imu, Ici, Tosap, Tarsu, Tares, ecc.) sono iscritte a ruolo per intero, a prescindere dalla impugnazione degli atti impositivi.

Le strade possibili

Pertanto i contribuenti sono chiamati a valutare la convenienza ad aderire all'istituto della definizione agevolata non solo sulla base delle aspettative dell'esito del contenzioso, ma anche e soprattutto sulla base delle somme che risultano al 31 dicembre 2016 in carico all'agente della riscossione.

Se infatti la convenienza a rottamare ruoli derivanti da avvisi bonari e di accertamenti di imposte locali è, nella maggior parte dei casi, scontata in ragione dell'affidamento ad Equitalia anche delle sanzioni, in caso di avvisi di accertamento di imposte dirette, Irap, Iva, imposta di registro o di successione, invece, occorre fare qualche riflessione ulteriore.

Se infatti il processo pende in primo grado, il carico, come si è detto in precedenza, riguarda il solo terzo delle imposte. In tale ipotesi, dunque, ci sarà poco interesse alla definizione agevolata siccome il beneficio dello stralcio delle sanzioni amministrative non sarà conseguibile. Al contrario, l'interesse alla definizione agevolata aumenta se il giudice tributario di primo grado avesse già confermato la legittimità dell'atto impositivo e si è in attesa della pronuncia della Ctr. In tal caso, infatti, ove l'ufficio avesse già trasferito il carico all'ente della riscossione, il beneficio conseguibile è più consistente riguardando i 2/3 delle sanzioni. Sempre in questo caso, inoltre, poiché come noto, secondo anche quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate in occasione delle risposte fornite durante Telefisco 2017, la lite continua per il rimanente terzo non rottamabile potrebbe essere opportuno, prima dell'udienza di secondo grado, tentare di proporre all'ufficio una conciliazione giudiziale per chiudere la controversia e pagare le sanzioni rimanenti al 50 per cento. Laddove, invece, non dovesse trovare accoglimento la proposta di conciliazione giudiziale, il giudizio proseguirà e se poi la Ctr dovesse accogliere il ricorso introduttivo e annullare l'atto impositivo, i restanti importi non saranno dovuti, fermo restando che però non si potrà chiedere il rimborso di quanto versato a titolo di rottamazione.

Infine, qualora il contribuente sia risultato soccombente in secondo grado e l'ufficio abbia già provveduto ad affidare la totalità delle somme dovute a Equitalia, il beneficio conseguibile con la rottamazione sarà massimo. In tal caso infatti, oltre allo stralcio delle sanzioni per intero non ci sarà più alcun interesse a ricorrere per cassazione (o comunque proseguire nel processo) laddove in caso di vittoria non si avrà comunque il diritto alla restituzione delle somme

IL QUADRO

Determinante la necessità di dover versare le sanzioni Convenienza massima per avvisi bonari e nel caso di sconfitta in secondo grado

definite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rosanna Acierno